



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi "GRAZIELLA FUMAGALLI"

Via della Misericordia, 4 - 23880 CASATENOVO (LC)

TEL. 039 9205385 PEO: lcrc02000l@istruzione.it PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it

C.F. 94024420138 Sito Web: www.istitutograziellafumagalli.edu.it C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN

Circolare n. 350

**Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli alunni e alle famiglie**

Oggetto: Diffusione Nota MI 1998 del 18 agosto 2022

Si trasmette in allegato la Nota MI 1998 del 18 agosto 2022, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, avente ad oggetto *"Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023"*.

Nel rimandare ad una attenta lettura del documento, si riassumono qui di seguito i punti salienti:

Non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19:

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa e/o
- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

Le studentesse e gli studenti che presentano a casa la sintomatologia descritta da uno dei casi a), b), c) non dovranno recarsi a scuola. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi.

Igiene delle mani, etichetta respiratoria:

- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito;
- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
- igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).

Utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria

- È prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per:
- il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- le studentesse e gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi

(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- L'obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022.
Utilizzo raccomandato:
 - per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
 - per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
 - nel corso di riunioni in presenza;
 - nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
 - per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
 - in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
 - negli ascensori;
 - in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;
 utilizzo non necessario:
 - in caso di attività svolta all'aperto;
 - in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
 - in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Ulteriori misure ordinarie e straordinarie

- Nelle aule e in tutti gli ambienti chiusi deve essere **sempre garantito un frequente ricambio di aria**.
- Gli ambienti devono essere sempre sanificati secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – versione del 20 maggio 2021.
- In presenza di uno o più casi confermati si deve procedere alla sanificazione straordinaria, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – versione del 20 maggio 2021.

Gestione di casi COVID-19 sospetti

- Il personale scolastico o l'alunna/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato.

Rientro a scuola di soggetti risultati positivi al COVID-19

- Per il rientro a scuola è necessario esibire l'esito negativo del test al termine dell'isolamento previsto.

Gestione dei contatti di caso

- Al momento sono in vigore le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute N. 19680 del 30.03.2022:
"A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.”

Obbligo vaccinale per il personale docente e non docente

Il quadro normativo attuale concernente l'obbligo vaccinale del personale scolastico L'art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall'art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

Casatenovo, 23 agosto 2022

Il dirigente scolastico
Prof. Renzo Izzi